

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nella Comunità di uova e ovoprodotti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 detta norme al fine di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.
- (2) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, con effetto dopo 72 mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, le uova possono essere utilizzate per il consumo umano diretto (come uova da tavola) solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto ad un programma nazionale e non sottoposto a restrizioni ufficiali.
- (3) La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE ⁽³⁾, stabilisce le condizioni

- (4) Nel corso di uno studio condotto in applicazione della decisione 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaiole di *Gallus gallus* ⁽⁴⁾ è stata riscontrata un'elevata prevalenza di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* tra gli esemplari ovaiole degli Stati membri.
- (5) Secondo la relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle tendenze e fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici, della resistenza agli antimicrobici e delle epidemie di origine alimentare nell'Unione europea nel 2005 ⁽⁵⁾, le uova e gli ovoprodotti costituiscono la principale fonte di focolai noti di epidemie di origine alimentare di salmonellosi nell'uomo. La *Salmonella Enteritidis* e la *Salmonella Typhimurium* sono state inoltre responsabili, secondo la relazione, dell'88 % dei focolai dei quali è stato dimostrato il sierotipo.
- (6) Data l'elevata prevalenza di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* in alcuni Stati membri, il suo impatto sulla salute pubblica e la riluttanza degli operatori del settore alimentare a commercializzare uova da tavola provenienti da branchi infetti, è opportuno anticipare la data di applicazione delle restrizioni al consumo di uova da tavola, concedendo tuttavia ancora agli operatori del settore alimentare un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni senza che ciò provochi distorsioni dei mercati.
- (7) È comunque opportuno applicare immediatamente le restrizioni all'uso di uova da tavola di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 qualora a seguito dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, condotta a norma della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, un branco di galline ovaiole sia risultato essere la fonte di infezione in un focolaio di tossinfezione alimentare.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽³⁾ GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 30.9.2004, pag. 30.

⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* (2006), pag. 96.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).